

Associazione Archivio dei Movimenti - Roma

Codice fiscale 97989590589

Via di Tor Pignattara 124 - 00177 Roma

Verbale di assemblea straordinaria dei soci

Addì 20 febbraio 2020, presso la sede sociale in Via di Tor Pignattara 124 (Rm), si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Archivio dei Movimenti - Roma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Vincenzo Miliucci, il quale, verificata la presenza dei signori soci: Graziella Bastelli; Barbara Benedetti; Antonella Bonucci; Enzo Cortese; Sandro Fauro; Mauro Gattei; Giorgio Ferrari Ruffino; Daniela Ukmar; Maria Vannicola; che rappresentano l'ottanta per cento della base sociale regolarmente iscritta nel libro soci, tutti regolarmente convocati alla presente Assemblea straordinaria e presenti oggi alla stessa, dichiara la riunione validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita la Sig.ra Antonella Bonucci, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alle modifiche disposte dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DEI MOVIMENTI - ROMA" ad "ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DEI MOVIMENTI - ROMA ODV".

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato e adotta la qualifica ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Si procede, quindi, alla lettura dei ventisei articoli di cui si compone il nuovo Statuto sociale, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto (ALLEGATO A) e ne forma parte integrante.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

L'assemblea dei soci dà il più ampio mandato al Presidente Vincenzo Miliucci per apportare al presente atto e all'allegato Statuto, tutte le modifiche, soppressioni e/o integrazioni che dovessero essere richiesti dai competenti Uffici in sede di registrazione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "RPG", "Miliucci", "Bastelli", "Cortese", "Fauro", "Gattei", "Ferrari", "Ukmar", "Vannicola", and "Bonucci".]

Non avendo null'altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,45 dopo lettura ed approvazione del presente verbale.

Roma, 23 gennaio 2020

Il Presidente
Vincenzo Millicci

Vincenzo Millicci

Il Segretario
Antonella Bonucci

Antonella Bonucci

seguono firme soci presenti all'assemblea:

Graziella Bastelli

Graziella Bastelli

Barbara Benedetti

Barbara Benedetti

Enzo Cortese

Enzo Cortese

Sandro Fauro

Sandro Fauro

Mauro Gattei

Mauro Gattei

Giorgio Ferrari Ruffino

Giorgio Ferrari Ruffino

Daniela Ukmar

Daniela Ukmar

Maria Vannicola

Maria Vannicola

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data **09 MAR. 2020**
al n. **1049** scri. **3** versate € **200,00**
(Euro **duecento/00**)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

L. VIAZZI
IL DIRETTORE

L'Addetto
MEZZACAPA Carla



STATUTO

ARCHIVIO DEI MOVIMENTI – ROMA ODV

Art. 1 Costituzione

È costituita l'associazione di volontariato denominata "Archivio dei Movimenti – Roma ODV", qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Archivio dei Movimenti – Roma ODV".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art. 3 Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 4 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:



- a) la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico comune, anche tramite la conservazione e la ricerca documentaria relativa ai processi di trasformazione sociale avvenuti in Italia. A tale scopo l'Associazione si richiama ai principi della Costituzione repubblicana nata dalla lotta di Liberazione dal nazi-fascismo e dal preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti umani che recita: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti" riconoscendo che questo principio "costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- gestire e mantenere un archivio di diversi documenti, prodotti da singole persone e da organizzazioni politiche e sociali, che documentino i conflitti emersi in età contemporanea nell'ambito del sociale, nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche, contro le devastazioni ambientali e le produzioni inquinanti, contro le discriminazioni e la violenza in genere, in difesa della salute, dell'educazione e dell'istruzione pubblica, dei beni comuni, come diritti universali, per la tutela dei diritti dei migranti e richiedenti asilo, contro la xenofobia, il razzismo, il fascismo, il militarismo e la guerra.
- Recupero, schedatura, riordinamento, condizionamento, descrizione analitica e inventariazione di fondi documentari;
- Promozione di iniziative editoriali, con esclusione della stampa quotidiana, e culturali tese a valorizzare e divulgare i fondi documentati e le memorie in essi conservate;
- Creazione di strumenti di corredo (guide, inventari cartacei ed in rete) finalizzati alla ricerca, acquisizione di immagini in formato digitale e fruizione anche tramite web;
- Promozione di studi di approfondimento tecnico sui temi di interesse dell'Associazione;
- Coordinamento con altri Archivi simili o affini per la condivisione di metodologie e competenze scientifiche sugli standard di descrizione archivistica e di gestione dell'information retrieval;
- Creazione di una rete comune per la pratica della ricerca storica sulla cultura dei movimenti sociali e operai dell'età contemporanea.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore il raggiungimento dei propri fini.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page: EC, 2, Pll, VQ, FPG, FB, Pao, J, and others.

Art. 6 Associati

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Chiunque ne abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "FAC", "AB", and "EC".

- a) Per decesso;
- b) Per dimissione volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;
- c) Per mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria dei soci delibera l'esclusione del socio con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea dei soci.

Art. 9 Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 11 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun

compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

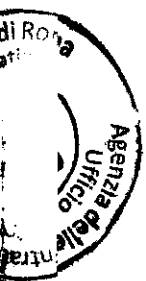
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "EG", "FRG", "5", "AB", and several other illegible signatures.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, scelti fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

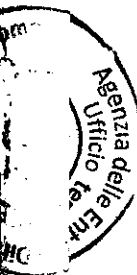
Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante nominato all'apertura della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AB", "m", "AB", "FR", and a large stylized signature.

- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 16 Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) tenere rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Organo di Controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà dei soci, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo, monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo, se collegiale, qualora nominato, è formato da tre componenti e nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "EC", "7", "FR4", and several other illegible signatures.

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Organo di revisione

L'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 19 Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 20 Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali e registri:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 21 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;



Handwritten signatures and initials: EC, DL, AB, and a large signature 'Thun' with '4B' written above it.

- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Graziella Bastelli

[Signature]

Barbara Benedetti

[Signature]

Antonella Bonucci

[Signature]

Enzo Cortese

Enzo Cortese

Sandro Fauro

Sandro Fauro

Giorgio Ferrari Ruffino

Giorgio Ferrari Ruffino

Mauro Gattei

Mauro Gattei

Vincenzo Miliucci

Vincenzo Miliucci

Daniela Ukmar

Daniela Ukmar

Maria Vannicola

Maria Vannicola





**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

POSTE PAY SPA

AGENZIA/UFFICIO ROMA

PROV. RM

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DEI MOVIMENTI-ROMA-ODV

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

9 7 9 8 9 5 9 0 5 8 9

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T J R

sub codice (*)

R P

2 0 2 0

Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T

VARIAZIONE STATUTO

200,00

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

200,00

EURO (lettere)

DATA

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE

AZIENDA

CAB/SPORTELO

giorno mese anno

0 6 0 3 2 0 2 0

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. /

cod. ABI

CAB

firma

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

55/357 08 06-03-20 Pt1

0277 €200,00*

F2YV 0277 €**

C.F. 97989590589